



Unione Nazionale Autoscuole
Studi Consulenza Automobilistica

Roma, 18 giugno 2007

Prot. n. 664/P

Agli Associati

Con la presente si allega l'informativa di carattere generale relativa al trattamento di fine rapporto previsto per tutti i dipendenti del settore privato che hanno un rapporto in essere.

Tale informativa è stata elaborata da CONFETRA – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica con cui la nostra Associazione ha un rapporto di stretta collaborazione.

Nella convinzione di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Ing. Vincenzo Cannatella

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Previdenza complementare -Punto della situazione sul nuovo assetto Legge 27.12.2006 n. 296, su S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2006 DD. MM. 30.1.2007, su G.U. n. 26 dell'1.2.2007.

Con l'approvazione della legge finanziaria e dei primi decreti attuativi la disciplina della previdenza complementare, che vede nello smobilizzo del TFR il suo punto centrale, ha assunto dal 1 gennaio 2007 un assetto ormai definitivo. Se ne riepilogano gli aspetti principali:

Conferimento del TFR

Entro il 30 giugno 2007 ogni lavoratore dovrà scegliere se destinare il TFR maturando dal 1 gennaio 2007 un fondo pensione o conservarlo in azienda. In caso di scelta per la conservazione, nulla cambierà rispetto ad oggi per le aziende al di sotto dei 50 dipendenti. Le aziende con **almeno 50** dipendenti viceversa saranno tenute a versare il TFR ad un fondo dello Stato gestito dall'INPS denominato *Fondo Tesoreria*.

Qualora **entro il 30 giugno 2007** i lavoratori non esprimano alcuna scelta, scatterà il *Conferimento tacito* alla previdenza complementare per cui il TFR confluirà automaticamente al fondo pensione di riferimento. Per il settore dei trasporti (in cui è stata inserita anche la **nostra categoria ovvero autoscuole e studi di consulenza**) **il fondo di riferimento sarà PREV.I.LOG**.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Al fine di dare una giusta informativa ai propri dipendenti si allega facsimile.

A completamento di questo schema si precisa che:

- il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 non è in discussione e continuerà a rimanere presso l'azienda indipendentemente dalle dimensioni di questa;
- la scelta per la conservazione del TFR è revocabile in qualsiasi momento, nel senso che il lavoratore potrà decidere di devolvere alla previdenza complementare il TFR che aveva inizialmente deciso di conservare; la scelta verso un fondo pensione è viceversa definitiva, potendo il lavoratore unicamente trasferire dopo 2 anni il TFR, ma sempre ad una forma pensionistica;
- per tutto il primo semestre del 2007 il TFR maturando rimarrà comunque in azienda (indipendentemente dalle dimensioni di questa) sia in caso di opzione verso un fondo pensione sia in caso di mancata scelta; in entrambi i casi infatti il conferimento del TFR scatterà dal 1 luglio 2007 e riguarderà le quote maturate dal momento della scelta (nell'ipotesi di destinazione alla previdenza complementare) ovvero le quote maturate dal 1 luglio 2007 (nell'ipotesi di conferimento tacito);
- il versamento del TFR al Fondo Tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 dipendenti avverrà con cadenza mensile a partire dal mese successivo all'opzione del lavoratore per la sua conservazione; il TFR rimarrà comunque nella piena disponibilità del lavoratore secondo le regole attuali; in particolare la liquidazione e le anticipazioni continueranno di volta in volta ad essere effettuate dalle aziende che **conguaglieranno le somme anticipate per conto del Fondo Tesoreria in sede di versamento dei contributi previdenziali**;
- ai fini della determinazione della soglia dei 50 dipendenti, si farà riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006 (per le imprese sorte da quest'anno la media sarà invece riferita all'anno solare di inizio attività); nel computo devono essere considerati tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla relativa tipologia (i lavoratori part-time saranno conteggiati in proporzione all'orario svolto);

- ai **lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993** e non iscritti ad un fondo pensione sarà consentito smobilizzare anche solo una parte del TFR, comunque non inferiore al *50%*.

Neoassunti dal 1° gennaio 2007

Fermo restando l'assetto di cui sopra nelle sue linee generali, sono state previste le seguenti varianti per i neoassunti dal 2007:

- il *semestre bianco* entro il quale il lavoratore può scegliere la destinazione del TFR decorre dalla data di assunzione;
- in caso di opzione del lavoratore verso un fondo pensione il TFR maturato sino al momento della scelta rimarrà in azienda ovvero, se questa ha almeno 50 dipendenti, sarà versato al Fondo Tesoreria dell'INPS;
- analoga destinazione si verificherà per il TFR maturato dal lavoratore nei primi 6 mesi di assunzione qualora lo stesso non esprima alcuna scelta facendo scattare il conferimento tacito del TFR al fondo pensione di riferimento dal settimo mese in poi.

Adempimenti delle aziende

Come già evidenziato nei giorni scorsi, i datori di lavoro devono consegnare ai dipendenti i moduli elaborati dal Ministero del Lavoro per scegliere la destinazione del TFR: *modulo TFR1* per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 e *modulo TFR2* per i lavoratori assunti successivamente (eventuali scelte già operate con altri moduli dovranno essere ripetute dagli interessati). Al riguardo si ribadisce l'opportunità che le aziende suggeriscano ai propri dipendenti di attendere l'operatività del nuovo fondo di settore in via di costituzione prima di esprimere una scelta verso un diverso fondo pensione che li vincolerebbe per almeno 2 anni.

Le aziende dovranno conservare i moduli ricevuti dai lavoratori previa consegna agli stessi di una copia controfirmata.

Compensazioni per le imprese

La legge finanziaria ha previsto misure compensative a favore delle aziende che perderanno la disponibilità del TFR. Tali misure sono di tipo fiscale e previdenziale.

La prima misura consiste in deduzioni fiscali aggiuntive dal reddito di impresa, pari al 4%, elevate al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti, delle quote di TFR annualmente conferite. La seconda misura consiste nella riduzione dello 0,20% dei contributi previdenziali (ulteriori riduzioni scatteranno dal 2008).

Allegato

Facsimile di informativa aziendale per i lavoratori assunti ante 2007

INFORMATIVA AI DIPENDENTI SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO PER SILENZIO ASSENSO (DLGVO N.252/2005)

Come è noto, in base al principio del **conferimento tacito del TFR** previsto dalla nuova disciplina della previdenza complementare, in assenza di una diversa esplicita scelta del lavoratore entro il 30 giugno 2007 il TFR maturando dall'1 luglio prossimo sarà obbligatoriamente devoluto dall'azienda al fondo pensione di riferimento PREV.I.LOG. (Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica), costituito tra le associazioni imprenditoriali del settore, i sindacati e il Fasc.

Tutte le informazioni su PREV.I.LOG. (contribuzione, prestazioni, modalità di adesione, ecc.) possono essere reperite sul sito www.previlog.it

Si rammenta che fino al 30 giugno 2007 il lavoratore ha ancora tempo per decidere (utilizzando il *modulo TFR1*) se mantenere l'attuale regime di TFR o destinare lo stesso ad una forma di previdenza complementare. In quest'ultimo caso il lavoratore potrà scegliere tra:

- a) PREV.I.LOG.
- b) uno dei *fondi pensione aperti* istituiti da banche, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio;
- c) un piano pensionistico individuale (cosiddetto *PIP*) realizzato mediante contratto di assicurazione sulla vita.